TROT 2933 DEL 30.12. 2021

# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

(Provincia di Teramo)

# Organo di Revisione Contabile

## VERBALE DEL 28/12/2021

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 d.lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16.06.2017 n. 100. Approvazione

#### PREMESSO che:

lo scrivente organo di revisione ha ricevuto, tramite mail, in data 27.12.2021, la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 39 del 24.12.2021 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 d.lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16.06.2017 n. 100. Approvazione";

#### RICHIAMATO:

- il piano di razionalizzazione straordinario approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 20.10.2017, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016;

#### VISTI:

- il d.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 (data di possesso della partecipazione) tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del d.lgs. 175/2016;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

- l'art. 24, comma 5-bis, del d.lgs. 175/2016, introdotto dal comma 723 della legge 145/201, il quale sospende per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:
  - a) dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
  - b) della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);
- la proposta in oggetto, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

### FORMULA PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 d.lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs 16.06.2017 n. 100. Approvazione"

#### INVITA L'ENTE A:

- monitorare costantemente l'andamento dei costi del servizi fornite dalle società partecipate, al fine di assicurare il contenimento degli stessi;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- comunicare l'esito della ricognizione e le schede di rilevazione allegate alla proposta di deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'apposito applicativo;
- trasmettere l'atto deliberativo alla Corte del Conti

IL REVISORE UNICO

DR. EVANDRO RANIERI